

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

22.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (1128)	295
Per l'esecuzione della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2185	295

La riunione comincia alle 10.30.

PRESIDENTE annunzia che il Consigliere nazionale Cagetti è stato chiamato a far parte di questa Commissione.

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Asinari di San Marzano, Bodini, Cagetti, Federigi, Ferretti Castelferretto, Gorini, Iglori, Mazzetti, Margara, Sargiacomo e Visconti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

RICCI GIORGIO, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (1128)

SACCO, *Relatore*, dà alla Commissione ampi chiarimenti circa le ragioni che hanno determinato il provvedimento e ne giustificano la necessità. Assicura anche che i colonnelli che ne vengono a beneficiare sono tutti ufficiali di alto valore, superdecorati e comandanti di truppe.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Per l'esecuzione della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2185.

PRETI ricorda che nella riunione del 22 maggio scorso ebbe a richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che non era stato ancora pubblicato il regolamento per l'applicazione della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2185, approvata sin dall'ottobre dalla Commissione e pubblicata il 21 febbraio 1940 nella *Gazzetta Ufficiale*, relativa alla reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate in seguito a provvedimento disciplinare. La Commissione, in tale occasione, espresse il voto che il detto regolamento fosse pubblicato con la maggiore sollecitudine possibile e si ebbero in proposito assicurazioni dal Ministero della guerra. Però, a tutt'oggi, sebbene gli organi competenti siano stati autorizzati a procedere alle istruttorie delle relative pratiche, il regolamento non è stato ancora emanato, con grave danno di coloro che aspirano alla reintegrazione.

PRESIDENTE si associa alla segnalazione del camerata Preti e lo assicura che se ne renderà interprete presso il Presidente della Camera.

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (1128)

ART. 1.

Per ricoprire le vacanze esistenti nell'organico dei generali di brigata stabilito dall'articolo 5 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, il Ministro per la guerra è autorizzato ad effettuare, sotto la data del 1° ottobre 1940-XVIII, la promozione di tre colonnelli dell'arma di fanteria e di due colonnelli dell'arma di cavalleria.

Le vacanze che, per effetto di dette promozioni, si verificano nel grado di colonnello nei ruoli delle armi di fanteria e cavalleria saranno ricoperte con promozioni di tenenti colonnelli sotto la data del 1° gennaio 1941-XIX.

Il numero di trentadue vacanze obbligatorie nei colonnelli di fanteria, stabilito per il primo semestre dell'anno 1941 dalla tabella n. 2 annessa alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è ridotto a ventinove, fermo restando il numero di undici promozioni.

Il numero di tre vacanze obbligatorie nei colonnelli di cavalleria, stabilito per il primo

semestre dell'anno 1941 dalla citata tabella n. 2, è ridotto a uno, fermo restando il numero di una promozione.

ART. 2.

Sono sospesi gli esami, il corso valutativo, gli esperimenti e la valutazione dei titoli che avrebbero dovuto aver luogo nel secondo semestre dell'anno 1940 per la concessione dei vantaggi di carriera previsti dagli articoli 59, 65, 88, 108, 120 e 132 della citata legge 3 maggio 1940-XVIII, n. 370.

Gli ufficiali ammessi a tali prove, allorché supereranno le prove stesse, conseguiranno il vantaggio di carriera come se avessero acquisito il titolo sotto la data 1° gennaio 1941-XIX, esclusa ogni retroattività agli effetti economici.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

